

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 dicembre 2010 , n. 271

Regolamento di attuazione dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, riguardante i termini dei procedimenti amministrativi del Ministero per i beni e le attivita' culturali aventi durata non superiore a novanta giorni. (11G0043)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, ed in particolare l'articolo 2, modificato dall'articolo 7 della legge 18 giugno 2009, n. 69, secondo cui sono individuati i termini entro i quali devono concludersi i procedimenti amministrativi;

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni, recante «Istituzione del Ministero per i beni e le attivita' culturali, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, e successive modificazioni, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attivita' culturali, a norma dell'articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296»;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, recante il «Codice dei beni culturali e del paesaggio»;

Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione di concerto con il Ministro per la semplificazione normativa del 12 gennaio 2010 concernente le linee di indirizzo per l'attuazione dell'articolo 7 della legge 19 giugno 2009, n. 69;

Tenuto conto che ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e delle citate linee di indirizzo sono fatti salvi i termini dei procedimenti amministrativi previsti da disposizioni di legge;

Tenuto conto altresì che ai sensi dell'articolo 7, comma 4 della legge 19 giugno 2009, n. 69, «per i procedimenti di verifica o autorizzativi concernenti i beni storici, architettonici, culturali, archeologici, artistici e paesaggistici restano fermi i termini stabiliti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42»;

Preso atto che i procedimenti, per i quali il presente decreto o il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sui termini superiori ai novanta giorni non fissano alcun termine, si concludono nel termine generale di trenta giorni, stabilito dal citato articolo 2, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Ritenuto di dover procedere all'individuazione dei termini, non superiori a novanta giorni, dei procedimenti di competenza del Ministero per i beni e le attivita' culturali;

Effettuata la ricognizione dei procedimenti di competenza delle strutture del Ministero per i beni e le attivita' culturali;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 25 ottobre 2010;

Sulla proposta del Ministro per i beni e le attivita' culturali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e con il Ministro per la semplificazione normativa;

A d o t t a
il seguente regolamento:

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica ai procedimenti amministrativi attribuiti alla competenza del Ministero per i beni e le attivita' culturali che conseguano obbligatoriamente ad iniziativa di parte ovvero debbano essere promossi d'ufficio, i cui termini non siano superiori a novanta giorni.

2. Ciascun procedimento si conclude nel termine stabilito nella tabella di cui all'allegato 1 che forma parte integrante del presente regolamento.

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'Amministrazione competente in materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge, alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:

- Si riporta il testo dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214:

«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e).

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e

dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.

4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.

4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete.».

- Si riporta il testo dell'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192:

«Art. 2 (Conclusioni del procedimento). - 1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso.

2. Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni.

3. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri competenti e di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa, sono individuati i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali. Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i propri ordinamenti, i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di propria competenza.

4. Nei casi in cui, tenendo conto della sostenibilita' dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessita' del procedimento, sono indispensabili termini superiori a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali, i decreti di cui al comma 3 sono adottati su proposta anche dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa e previa deliberazione del Consiglio dei ministri. I termini ivi previsti non possono comunque superare i centottanta giorni, con la sola esclusione dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana e di quelli riguardanti l'immigrazione.

5. Fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni normative, le autorità di garanzia e di vigilanza disciplinano, in conformita' ai propri ordinamenti, i termini di conclusione dei procedimenti di rispettiva competenza.

6. I termini per la conclusione del procedimento decorrono dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda, se il procedimento e' ad iniziativa di parte.

7. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 17, i termini di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualita' non attestati in documenti gia' in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni. Si applicano le disposizioni dell'art. 14, comma 2.

8. La tutela in materia di silenzio dell'amministrazione e' disciplinata dal codice del processo amministrativo.

9. La mancata emanazione del provvedimento nei termini costituisce elemento di valutazione della responsabilita' dirigenziale.».

- Il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante «Istituzione del Ministero per i beni e le attivita' culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 ottobre 1998, n. 250.

- Il decreto del Presidente della Repubblica 26

novembre 2007, n. 233, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'art. 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296», e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 15 dicembre 2007, n. 291.

- Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137», e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 2004, n. 45.

- Il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione di concerto con il Ministro per la semplificazione normativa 12 gennaio 2010, recante «Approvazione delle linee di indirizzo per l'attuazione dell'art. 7 della legge 18 giugno 2009, n. 69», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° aprile 2010, n. 76.

Art. 2

Abrogazioni

1. Sono abrogate le tabelle allegate al decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo 26 aprile 1993, n. 182, ed al decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali 13 giugno 1994, n. 495, recanti norme di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, relativamente all'individuazione dei termini dei procedimenti amministrativi di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali di cui all'allegato 1.

Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 22 dicembre 2010

Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
Berlusconi

Il Ministro per i beni
e le attività culturali
Bondi

Il Ministro per la pubblica amministrazione
e l'innovazione
Brunetta

Il Ministro per la semplificazione normativa
Calderoli

Visto, il Guardasigilli: Alfano

Registrato alla Corte dei conti il 27 gennaio 2011
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 315

Note all'art. 2:

- Il decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo 26 aprile 1993, n. 182, recante «Regolamento recante determinazione dei termini entro i quali debbono essere adottati i provvedimenti di competenza dell'Amministrazione del turismo e dello spettacolo e degli uffici responsabili della relativa istruttoria ed emanazione», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 giugno 1993, n. 132.

- Il decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali 13 giugno 1994, n. 495, recante «Regolamento concernente disposizioni di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, riguardanti i termini e i responsabili dei procedimenti», e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 11 agosto 1994, n. 187.

ALLEGATO 1
(previsto dall'articolo 1, comma 2)

N.	PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO	RIFERIMENTI NORMATIVI	TERMINE (in giorni)
1	Autorizzazione allo scarto di documenti non statali sottoposti a tutela	Art. 21, c. 1, lett. d), D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42	60
2	Autorizzazione al trasferimento di complessi organici di documentazione di archivi vigilati	Art. 21, c. 1, lett. e), D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42	60
3	Custodia coattiva di beni culturali	Art. 43, D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42	90
4	Autorizzazione ad acquisire in comodato beni culturali di privata proprietà e in deposito beni culturali appartenenti ad enti pubblici	Art. 44, D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42	90
5	Autorizzazione prestito beni mobili per mostre o esposizioni sul territorio nazionale o all'estero	Art. 48, c. 1 e 2, D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42	90
6	Concessione garanzia governativa sui beni culturali prestati per mostre e manifestazioni culturali	art. 48, c. 5, D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42	90
7	Dichiarazione rilevante interesse culturale di mostre, esposizioni ed altre iniziative a carattere culturale ai fini applicazione agevolazioni fiscali	Art. 48, c. 6, D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42; art. 15, c. 1, lett. h); art. 100, c. 2, lett. f), e art. 147, DPR 22 dicembre 1986, n. 917	90
8	Autorizzazione al collocamento o all'affissione di cartelli o altri mezzi di pubblicità sugli edifici e nelle aree tutelati come beni culturali	Art. 49, c. 1, D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42	90
9	Parere nell'ambito del procedimento di autorizzazione al collocamento di cartelli o altri mezzi di pubblicità lungo le strade site nell'ambito o in prossimità degli edifici e nelle aree tutelati come beni culturali	Art. 49, c. 2, D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42	90
10	Parere nell'ambito del procedimento di individuazione delle aree pubbliche aventi valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico nelle quali vietare o sottoporre a condizioni particolari l'esercizio del commercio	Art. 52, D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42	90
11	Certificazione di avvenuta spedizione o di avvenuta importazione nel territorio nazionale di beni culturali	Art. 72, D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 2	40
12	Rilascio licenza di esportazione di beni culturali	Art. 74 D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42; Reg. 116/2009/CE	40
13	Concessione per l'esecuzione di ricerche archeologiche su immobile altrui	Art. 89, c. 1, D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42	90
14	Autorizzazione all'esecuzione di ricerche archeologiche su immobile proprio	Art. 89, c. 5, D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 422	90
15	Autorizzazione deposito temporaneo materiale archeologico di proprietà dello Stato presso istituti di regioni o altri enti pubblici territoriali	Art. 89, c. 6, D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42; artt. 114 e 121 RD 30 gennaio 1913, n. 363	90
16	Concessione in uso beni culturali dello Stato in consegna al Ministero	Artt. 106, c. 2, D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42	90
17	Autorizzazione concessione in uso di beni culturali in consegna ad amministrazioni dello Stato, regioni e altri enti	Art. 106, c. 2-bis, D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42	90



	pubblici territoriali		
18	Autorizzazione all'uso strumentale e precario nonché alla riproduzione di beni culturali	Art. 107, D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42	90
19	Autorizzazione a pubblicare in facsimile documenti conservati negli Archivi di Stato: per interi fondi	Art. 108, D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42; art. 8, DM 24 marzo 1997, n. 139; art. 88, RD 2 ottobre 1911, n. 1163; art. 49, DPR 5 luglio 1995, n. 417	90
20	Approvazione piani paesaggistici in via sostitutiva, limitatamente ai beni paesaggistici	Art. 143, c. 2, D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42	60
21	Parere vincolante su domande di autorizzazione paesaggistica in sanatoria	Art. 182, c. 3-ter, D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42; art. 1, L. 15 dicembre 2004, n. 308	90
22	Certificazione, ai fini deducibilità dal reddito d'impresa, somme erogate a titolo liberale per realizzazione programmi culturali nel settore e per acquisto, manutenzione, protezione e restauro beni culturali	Art. 100, c. 2, lett. f) e m), DPR 22 dicembre 1986 n. 917	90
23	Nomina ispettori onorari	Artt. 47-52, L. 27 giugno 1907, n. 386; art. 34, RDL 31 dicembre 1923, n. 3164; RDL 9 ottobre 1924, n. 1627; RD 15 novembre 1928, n. 2657	50
24	Autorizzazione agli Archivi di Stato a comunicarsi temporaneamente documenti per darne visione ai privati per uso lett.rio o scientifico	Art. 83, RD 2 ottobre 1911, n. 1163	70
25	Nomina conservatori onorari	Art. 1, L. 16 giugno 1912, n. 687	50
26	Acquisti di cose o beni culturali	Art. 21, RD 30 gennaio 1913, n. 363	90
27	Soppressione degli archivi notarili comunali	Art. 248, RD 10 settembre 1914, n. 1326; Art. 2, L. 10 luglio 1957, n. 588; art. 58, DPR 30 settembre 1963, n. 1409; L. 12 gennaio 1991, n. 13	60
28	Contributo in favore delle casse di assistenza e di previdenza delle associazioni sindacali degli autori, scrittori e musicisti	art. 198 L. 22 aprile 1941, n. 633; art. 66 RD 18 maggio 1942, n. 1369; L. 16 aprile 1998, n. 173	90
29	Accettazione di doni e lasciti testamentari in favore degli Istituti archivistici: procedura ordinaria	Art. 782 CC; art. 9, lett. b), n. 3, DPR 30 settembre 1963, n. 1409; art. 71, RD 2 ottobre 1911, n. 1163; art. 8, L. 2 agosto 1982, n. 512	90
30	Accettazione di doni e lasciti testamentari in favore degli Istituti archivistici: nei casi di modico valore	Art. 783 CC; art. 71, RD 2 ottobre 1911, n. 1163	55
31	Scambio alla pari di microfilms positivi o negativi con enti culturali o amministrazioni archivistiche straniere	Art. 12, DPR 30 settembre 1963, n. 1409; DM 25 novembre 1986	60
32	Nomina insegnanti scuole di archivistica, paleografia e diplomatica degli Archivi di Stato	Art. 14, DPR 30 settembre 1963, n. 1409; art. 58, RD 2 ottobre 1911, n. 1163	65
33	Ammissione di allievi esterni al I anno dei corsi delle scuole di archivistica, paleografia e diplomatica	Art. 14, DPR 30 settembre 1963 n. 1409; art. 60, RD 2	45



		ottobre 1911, n. 1163	
34	Nomina delle commissioni esaminatrici delle scuole di archivistica, paleografia e diplomatica degli Archivi di Stato	Art. 14, DPR 30 settembre 1963, n. 1409; artt. 61 e 63, RD 2 ottobre 1911, n. 1163	60
35	Rilascio, a seguito esami finali, del diploma di archivistica, paleografia e diplomatica	Art. 14, DPR 30 settembre 1963, n. 1409; artt. 62 e 64, RD 2 ottobre 1911, n. 1163; D. Lgt. 26 ottobre 1916, n. 1687	90
36	Dichiarazione di particolare importanza degli archivi degli enti pubblici	Art. 31, lett. e), DPR 30 settembre 1963, n. 1409	90
37	Nomina degli ispettori archivistici onorari	Art. 44, DPR 30 settembre 1963, n. 1409	90
38	Collaborazione volontaria presso gli Istituti archivistici	Art. 55, DPR 30 settembre 1963, n. 1409	65
39	Adozione piano di finanziamento dei contributi straordinari agli istituti culturali di cui all'art. 1, L. 17 ottobre 1996, n. 534	Art. 7, L. 17 ottobre 1996, n. 534	60
40	Adozione del piano di finanziamento dei comitati nazionali e delle edizioni nazionali	L. 1 dicembre 1997, n. 420	90
41	Emanazione decreti istitutivi ed insediamento dei comitati nazionali e delle edizioni nazionali	L. 1 dicembre 1997, n. 420	90
42	Approvazione piani di conservazione degli archivi delle PP. AA. statali e non statali	Art. 68, DPR 28 dicembre 2000, n. 445; art. 9. c. 2, lett. g), DPR 26 novembre 2007, n. 233	90
43	Iscrizione nell'elenco degli istituti e dei dipartimenti archeologici universitari, nonché delle persone fisiche titolate, ai fini della verifica preventiva di interesse archeologico	Art. 95, c. 2, D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163; DM 20 marzo 2009	90
44	Autorizzazione per l'esercizio dell'attività circense da parte di imprese dei circhi equestri e dello spettacolo viaggiante di Paesi non facenti parte dell'Unione Europea	DPR 21 aprile 1994, n. 394	60
45	Parere al Ministero del lavoro per rilascio nullaosta al lavoro subordinato per cittadini extracomunitari nel settore dello spettacolo	D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286; D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394; circolari applicative	60
46	Iscrizione delle imprese cinematografiche di nuova costituzione o richiesta di modifica dei dati relativi a imprese già presenti negli appositi elenchi informatici	Art. 3, c. 1, D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 28	60
47	Autorizzazione apertura o ampliamento sale cinematografiche con numero di posti superiore a 1300 posti per le Regioni ancora prive di normativa propria	Art. 31 L. 4 novembre 1965, n. 1213; art. 27, comma 4, D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 28	65
48	Autorizzazione a partecipare o costituire società di capitali: a) Fondazione La Biennale di Venezia b) Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia	a) Art. 3, D. Lgs. 29 gennaio 1998, n. 19, modificato dall'art. 3 del D. Lgs. 8 gennaio 2004, n. 1 b) Art. 3, D. Lgs. 18 novembre 1997, n. 426, modificato dall'art. 3 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 32	60
49	Approvazione dell'ordinamento agli studi della Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia	Art. 4 D. Lgs. 18 novembre 1997, n. 426, modificato dal D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 32	90
50	Concessione alle associazioni di cultura cinematografica di un contributo annuo, a valere sulle risorse statali per la	Artt. 18 e 19, D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 28	90



	promozione cinematografica, per lo svolgimento delle proprie attività		
51	Concessione ad associazioni, enti ed istituzioni pubbliche e private senza scopo di lucro di contributi per attività di promozione delle attività cinematografiche in Italia e all'estero	Art. 19, D. Lgs. 22 gennaio 2008, n. 28	90
52	Riconoscimento della qualifica di film d'essai	Art. 8, D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 28	90
53	Riconoscimento di sala d'essai o di sala della comunità ecclesiale o religiosa	Art.2, c. 9 e 10, D. Lgs 22 gennaio 2004, n. 28	90
54	Concessione di premi agli esercenti delle sale d'essai e delle sale delle comunità ecclesiali o religiose in relazione all'attività di programmazione svolta.	Art.19, c. 3, lett. c), D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 28	90
55	Riconoscimento provvisorio della nazionalità italiana del film da produrre	Art. 5, c. 1, D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 28	90
56	Riconoscimento della coproduzione del film	Art. 6, c. 8, D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 28	90
57	Riconoscimento della compartecipazione con imprese straniere per la produzione di un film, in assenza di accordo internazionale di coproduzione con il Paese interessato	Art. 6, c. 6, D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 28	90
58	Riconoscimento dell'interesse culturale del film da produrre, concessione dell'eventuale contributo a valere sul Fondo per le attività cinematografiche	Artt. 7 e 13, D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 28	90
59	Concessione alle imprese di produzione di un contributo percentuale sugli incassi realizzati dai film proiettati nelle sale cinematografiche	Art. 10, c. 1, D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 28	90
60	Concessione di un contributo percentuale sugli incassi in favore del regista e degli autori del soggetto e della sceneggiatura	Art. 10, c. 5, D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 28	90
61	Concessione alle imprese di produzione di contributi per lo sviluppo di sceneggiature originali di particolare rilievo culturale o sociale	Art. 13, c. 6, D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 28	90
62	Concessione alle imprese di distribuzione di un contributo per la distribuzione in Italia di film riconosciuti di interesse culturale o che abbiano ottenuto il premio di qualità	Art. 14, c. 2, D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 28	90
63	Concessione alle imprese di esportazione di un contributo per la distribuzione all'estero di film riconosciuti di interesse culturale o che abbiano ottenuto il premio di qualità	Art. 14, c. 3, D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 28	90
64	Concessione alle imprese di esercizio ed ai proprietari di sale cinematografiche di un contributo in conto interessi per la realizzazione di nuove sale, ripristino di sale inattive, ristrutturazione e adeguamento tecnologico delle sale e dei relativi impianti e servizi accessori	Art. 15, c. 2, D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 28	60
65	Concessione alle imprese di esercizio ed ai proprietari di sale cinematografiche di un contributo in conto capitale per ristrutturazione e adeguamento tecnologico delle sale e dei relativi impianti e servizi accessori, nonché per la riattivazione di sale chiuse o dismesse	Art. 15, c. 3, D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 28	60
66	Concessione, congiunta o disgiunta, alle imprese di esercizio ed ai proprietari di sale cinematografiche di contributi in conto capitale e in conto interessi per la realizzazione o ripristino di sale in comuni sprovvisti e per la trasformazione in multisala di strutture fino a 3 schermi	Art. 15, c. 5, D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 28	60
67	Rilascio dell'attestato di qualità, ed assegnazione dei relativi	Art. 17, c. 2 e 3, D. Lgs. 22	90



	premi, a lungometraggi riconosciuti di interesse culturale realizzati dalle imprese di produzione	gennaio 2004, n. 28	
68	Determinazione dell'importo del credito d'imposta per le imprese di produzione	Art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 244, c. 327 e segg.	60
69	Determinazione definitiva dell'importo degli utili detassabili per le imprese di produzione	Art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 244, c. 327 e segg.	60
70	Determinazione dell'importo del credito d'imposta per i titolari di reddito d'impresa, diversi dai produttori cinematografici, che eseguano apporti per la produzione di film	Art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 244, c. 327 e segg.	60
71	Determinazione dell'importo del credito d'imposta per le imprese di distribuzione	Art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 244, c. 327 e segg.	60
72	Determinazione dell'importo del credito d'imposta per la digitalizzazione delle sale per le imprese di esercizio	Art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 244, c. 327 e segg.	60

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'Amministrazione competente in materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge, alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si riporta il testo dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214:

«Art. 17 (*Regolamenti*). — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunciarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

- a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;
- b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
- c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
- d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;
- e).

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

- a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;
- b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;
- c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;
- d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;
- e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.

